AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE U
Protocollo N.0004098/2025 del 30/07/2025

Azienda Speciale Parco di Porto Conte
Azienda Especial Parc de Port Comte
Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia –Isola Piana
Ente gestor Parc natural regional de Port Comte i Àrea marina protegida Cap de Caça - Ísola Plana

Il Direttore
Lo Director

Spett.le
We are Touch S.R.L. – legale rappresentante Salis Federico

C.a. tecnico incaricato Geom. Giuseppe Mario Bolognesi

Oggetto: Istanza di attivazione del procedimento di Screening di Incidenza (Livello I della V.Inc.A.), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (D.G.R. n. 30/54 del 30 settembre 2022) relativa a:installazione di opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee di un attività temporanea (stagionale) di trattenimento e svago con somministrazione (Discoteca all'aperto). **Esito screening V.inc.A.**

Con riferimento all'istanza di screening di V.Inc.A., registrata al ns. prot. 3337/25, e successivamente integrata con nota ricevuta al ns. prot. 3344/25, presentata dal professionista incaricato Geom. Giuseppe Mario Bolognesi su delega del Sig. Federico Salis, legale rappresentante della società We are Thouch srl, relativa all'installazione di opere precarie, da realizzarsi ad Alghero in località Azienda Maria Pia di Savoia funzionali all'attività temporanea (stagionale) di trattenimento e svago con somministrazione (Discoteca all'aperto), si comunica quanto segue.

L'intervento, pur trovandosi al di fuori dei confini del parco naturale regionale di Porto Conte, risulta, per effetto della sua prossimità alla laguna del Calich, in area di influenza della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) a codice ITB 010042 di Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta Giglio e della Zona di protezione Speciale (ZPS) a codice ITB 013044 di Capo Caccia, la cui gestione è stata affidata all'Azienda Speciale Parco di Porto Conte, che esercita inoltre il ruolo di autorità delegata in materia di valutazione di incidenza ambientale - V.inc.A. (DGR DGR 27/87 del 10.08.2023). Lo stesso intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ai fini della conservazione degli habitat di cui all'Allegato I e delle specie di cui all'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e, pertanto, si conferma l'opportunità dell'istanza in argomento.

Dato atto che con nota prot. 3463/25 l'ente scrivente ha dato esito all'istanza di screening con rimando alla valutazione appropriata (Livello 2 V.inc.A).

Considerato che il proponente ha inviato con nota acquisita al prot. 3556/25 documentazione riguardante lo studio di incidenza predisposto e l'ente scrivente ha riscontrato con nota prot. 3649/25 spiegando che la documentazione prodotta era carente in quanto: *"lo studio di incidenza ambientale allegato all'istanza non è stato redatto secondo le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza pubblicate nella G.U. n.303 del 29 dicembre 2019, recepite e integrate a livello regionale nella DGR 30/54 del 30 settembre 2022"* e non rispettava i criteri minimi nella sua stesura. E pertanto: *''l'istanza è ritenuta irricevibile e quindi archiviata".*

Rilevato che successivamente il proponente ha predisposto nuova documentazione integrativa con ulteriori relazioni specialistiche strumentali di tipo fonometrico con note acquisite ai prot.lli 3815/25 – 3976/25 e 4033/25.

Considerato tuttavia, che con la nota precedente richiamata (prot. 3649/25) l'ente scrivente ha archiviato il procedimento in quanto la documentazione inizialmente inviata è stata considerata irricevibile e archiviata.

Ritenuto pertanto, di dover riattivare un nuovo procedimento che riprenda l'iter dal primo livello.

Preso atto che l'istante ha riformulato l'istanza con documentazione acquisita al prot. 4033/25.

Il Direttore
Lo Director

Dall'esame della documentazione a tal fine presentata, si riscontra che l'intervento consiste nell'installazione temporanea di strutture amovibili, funzionali alla conduzione di una attività stagionale di discoteca all'aperto e di somministrazione di bevande da realizzarsi in area privata ubicata ad Alghero in via primo maggio 27, in località Azienda Maria Pia di Savoia. L'attività in argomento avrà carattere stagionale per un periodo non superiore a 120 giorni consecutivi.

Il proponente dichiara inoltre che l'intervento sarà attuato nel rispetto delle seguenti condizioni d'obbligo:

CO_GEN_6: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

CO_GEN_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;

CO_GEN_8: saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica.

CO_CANT_1: le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;

CO_MANIFESTAZ_1: l'organizzatore sorveglierà il buon comportamento dei partecipanti, affinché si prevengano danni agli habitat circostanti, alle specie floristiche e faunistiche presenti nel Sito e/o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere. Il risarcimento di eventuali danni sarà a carico dell'organizzatore;

CO_MANIFESTAZ_2: sarà espressamente vietato l'abbandono di rifiuti in natura e, al termine della manifestazione, si provvederà a raccogliere e rimuovere eventuali residui e rifiuti abbandonati dai partecipanti e dagli spettatori, sia all'interno che all'esterno dei punti di raccolta allestiti, e sarà assicurato il loro corretto smaltimento.

Come espressamente dichiarato dal proponente, le installazioni sono funzionali alla conduzione di una discoteca all'aperto e, pertanto, l'intervento in argomento in questa sede non può essere valutato in maniera disgiunta dai fini per i quali viene proposto.

Si rileva pertanto, che la discoteca all'aperto resterebbe, verosimilmente, in esercizio anche durante le ore notturne e che i livelli sonori generati potrebbero essere motivo di perturbazione e quindi di disturbo nei confronti di specie inserite nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE che utilizzano la laguna del Calich come sito di alimentazione e riposo notturno.

In particolare, il falco pescatore (*Pandion Haliaetus*) ha stabilito all'interno della ZSC ITB 010042 il più grande nucleo a livello nazionale di nidificazione spontanea e utilizza la laguna durante tutto l'arco dell'anno come sito elettivo di alimentazione, stabilendo inoltre dei posatoi per il riposo diurno e notturno a brevi distanze dal sito delle installazioni. Oltre al falco pescatore per la quale, come sopra richiamato, il sito ha la massima rappresentatività a livello nazionale, ci sono diverse altre specie presenti nella laguna del Calich e incluse nell'allegato I della LR 23/98 potenzialmente vulnerabili come, ad esempio, l'airone rosso, il falco di palude, il gheppio.

Il Direttore
Lo Director

Preso atto che, nella documentazione prodotta, sono stati presi in considerazione tali aspetti e sono state prodotte relazioni specialistiche fonometriche con rilevamenti strumentali che hanno esaminato gli aspetti legati ai possibili impatti legati alle emissioni sonore nell'intorno di oltre 1km dal sito di propagazione degli impianti dell'attività proposta, dimostrando che l'incidenza dell'emissione sonora generata dagli impianti è del tutto irrilevante attestandosi ad livello di LAeqt di 42,6 dB contro un LAeqt di 42,5 dB.
Dato atto pertanto, che gli approfondimenti strumentali consentono di dimostrare la compatibilità dell'attività con la sensibilità ambientale dei luoghi.
In ragione di quanto sopra rappresentato e valutate le condizioni d'obbligo dichiarate, si ritiene che l'intervento in argomento non possa generare effetti negativi significativi di tipo diretto, indiretto e cumulativo sul sito ITB 010042 e, pertanto, l'intervento stesso non debba essere sottoposto alle successive fasi di valutazione di incidenza ambientale.

Ritenuto inoltre, di doversi esprimere per la parte di competenza come nulla osta del Parco naturale regionale di Porto Conte:
- vista la Legge Regionale n. 4 del 26/02/1999 istitutiva del Parco Regionale di Porto Conte;
- visto lo statuto Aziendale;
- visto il Regolamento per l'accertamento degli illeciti e l'irrogazione delle sanzioni approvato con delibera di assemblea n. 3 in data 18.03.2014 e successive integrazioni e aggiornamenti;
- esaminati i contenuti dell'intervento;
- visto il piano e il regolamento della ZSC "Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio" ITB010042;
- accertata l'assunzione di responsabilità civile e penale di fatti che possano accadere a soggetti terzi o all'ambiente circostante durante lo svolgimento dell'attività;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla realizzazione dell'attività di prelievo secondo quanto riportato nella documentazione presentata, subordinando l'autorizzazione al rispetto delle seguenti disposizioni:
- le attività dovranno scrupolosamente in base alla condizioni dichiarate;
- dovranno essere inviate allo scrivente almeno altre due rilevazioni fonometriche durante l'attività in esercizio al fine di accertare ulteriormente il livello non significatività delle emissioni di rumore generate nell'intorno della laguna.

Il presente parere/nulla osta del Parco naturale regionale di Porto Conte cosi come gli esiti di screening a V.inc.A sono validi fino al termine delle attività proposte e nelle modalità dichiarate in sede di istanza.

Per gli eventuali successive attività e variazioni dovrà essere fatta una nuova istanza si screening a V.inc.A.

Sono fatti salvi diritti di enti terzi competenti in materia autorizzatoria.

Azienda Speciale Parco di Porto Conte Alghero

Dr. Mariano Mariani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993.
Firma autògrafa substituïda de reproducció a estampa en conformitat amb l'art. 3 paràgraf 2 D.L. núm. 39/1993

Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte
Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970
Codice Ufficio: Uff_eFatturaPA Codice univo ufficio: UFYZM3
E-mail: protocollo@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it
E-mail: info@ampcapocaccia.it – Pec: ampcapocaccia@informapec.it
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.algheroparks.it